

# Schema di certificazione imprese- FGAS

Secondo lo schema per il rilascio di certificazioni alle imprese che svolgono le attività di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e predisposto ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 n. 146.

## SOMMARIO

1	DEFINIZIONI E ACRONIMI.....	2
2	NORME DI CERTIFICAZIONE .....	2
3	ATTIVITÀ OGGETTO DI CERTIFICAZIONE .....	2
3.1	Richiesta di certificazione .....	2
3.2	Tariffario verifiche .....	3
4	SCHEMA PER LA CERTIFICAZIONE DI IMPRESE.....	3
4.1	Durata della certificazione e modalità di verifica .....	3
4.2	Programmazione della verifica .....	4
4.3	Verifica di certificazione .....	5
4.4	Decisione sulla certificazione e Certificato .....	6
4.5	Registrazione delle imprese certificate .....	6
4.6	Sorveglianza .....	7
4.7	Rinnovo della certificazione.....	8
4.8	Trasferimento dei certificati .....	8
4.8.1	Trasferimento ad AFORCERT da un altro CAB .....	9
4.8.2	Trasferimento da AFORCERT ad un altro CAB .....	9
5	REQUISITI SPECIFICI DELLA “IMPRESA INDIVIDUALE” .....	9
5.1	Durata della certificazione e modalità di verifica .....	10
5.2	Esame documentale .....	10
5.3	Decisione relativa alla certificazione .....	10
5.4	Sorveglianza e Rinnovo .....	11
6	VARIAZIONE DEL CERTIFICATO DA “IMPRESA INDIVIDUALE” A “IMPRESA” .....	11
7	VARIAZIONE DEL CERTIFICATO DA “IMPRESA” A “IMPRESA INDIVIDUALE” .....	12

## 1 DEFINIZIONI E ACRONIMI

CAB: Organismo di certificazione (AFORCERT)

Candidato: Impresa che ha presentato domanda per la certificazione ed è stata ammessa a sostenere le verifiche ispettive e il processo di certificazione;

OdV: Organismo di Valutazione

GVI: Gruppo di verifica ispettiva.

Impresa individuale: nell'impresa individuale l'attività è svolta da un unico soggetto, il titolare dell'impresa, che può avvalersi dell'ausilio di collaboratori, anche familiari, oppure di dipendenti. Il titolare dell'impresa è l'unico responsabile della gestione d'impresa.

## 2 NORME DI CERTIFICAZIONE

Si fa riferimento alle seguenti norme di certificazione:

- D.P.R. n. 146/2018
- Regolamento (UE) n. 517/2014
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067
- Schema di accreditamento approvato dal Ministero dell'Ambiente con decreto n. 9 del 29/01/2019, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 146/2018
- UNI CEI EN ISO/IEC 17065

## 3 ATTIVITÀ OGGETTO DI CERTIFICAZIONE

Lo schema DPR 146/2018 si applica alle imprese che svolgono le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento, di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria e pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati a effetto serra.

### 3.1 Richiesta di certificazione

L'azienda che intende certificarsi secondo il presente schema può inoltrare richiesta sia in forma scritta (mail) o verbale (telefonata) direttamente all'ente certificatore o a un suo OdV qualificato.

Per accedere alla certificazione l'azienda deve possedere i seguenti requisiti:

1. Avere almeno una persona fisica impiegata dall'impresa, in possesso del certificato di categoria I in corso di validità. In particolare, per le attività di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 l'impresa dovrà impiegare almeno una persona in possesso di certificato della Categoria I.

Il numero delle persone in possesso della certificazione in corso di validità deve corrispondere al volume d'attività presunto, relativo all'attività che l'impresa intenderà svolgere nel primo anno di attività. In base al DPR 146/2018 ogni € 200.000 di fatturato specifico ci si deve aspettare che l'impresa impieghi una persona certificata.

2. essere preventivamente iscritta al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all'articolo 15 del D.P.R. n. 146/2018 (di seguito denominato Registro nazionale Gas Fluorurati);
3. presentare apposita domanda di certificazione (CPD-MO-FGAS-01), corredata dall'attestato di iscrizione al Registro telematico nazionale, contenente le informazioni relative alla tipologia di certificazione richiesta

L'impresa che intende certificarsi riceve in visione da AFORCERT, oltre al presente schema di certificazione, i seguenti documenti (disponibili anche sul sito):

- Contratto di richiesta di certificazione (CPD-MO-FGAS-01)
- Le condizioni generali di contratto (CPD-CC-FGAS-01)
- Il regolamento dell'utilizzo del marchio AFORCERT (CER-RG-02)
- Parametri metrologici (CPD-MO-FGAS-020)

### 3.2 Tariffario verifiche

Il costo del processo di certificazione con AFORCERT è riportato nella richiesta di certificazione che viene inviata al richiedente ed è stato approvato dal Ministero dell'Ambiente (art- 5 comma 1 DPR 146/2018). Il tariffario prevede i costi relativi a:

- Presentazione della domanda di certificazione
- esame della documentazione
- verifiche ispettive (valutazione iniziale/supplementare/straordinaria, estensione, sorveglianza, rinnovo)
- rilascio della certificazione
- spese extra (vitto, alloggio etc)

**Il costo riportato nel tariffario non comprende l'IVA e la tassa di registrazione al registro nazionale F-Gas.** L'importo della tassa di registrazione sarà anticipato da **AFORCERT** al momento del rilascio del certificato e fatturato insieme al mantenimento annuo al primo rinnovo.

## 4 SCHEMA PER LA CERTIFICAZIONE DI IMPRESE

L'azienda che desidera iniziare il processo di certificazione inoltra alla segreteria il contratto di certificazione compilato e gli allegati richiesti (cap. 3.1)

Se la richiesta di certificazione presentata è completa e conforme la segreteria tecnica invierà al richiedente l'accettazione della richiesta di certificazione (CPD-MO-FGAS-05) in cui viene comunicato il nome del GVI e la sede dell'impresa (indicata dal richiedente) dove si svolgerà la verifica. L'assegnazione del GVI viene confermata qualora il candidato entro 5 giorni dalla comunicazione non lo ricusi, adducendo motivazioni fondate che possano compromettere l'imparzialità della valutazione.

L'auditor (GVI) è qualificato da AFORCERT secondo quanto previsto da normativa e deve dimostrare esperienza specifica nelle attività oggetto di certificazione. Il processo di qualifica dell'auditor è definito da AFORCERT nel documento interno di AFORCERT CPD-PO-FGAS-01. L'auditor viene assegnato all'impresa seguendo i criteri di: vicinanza, disponibilità e rotazione (CPD-MO-FGAS-017).

### 4.1 Durata della certificazione e modalità di verifica

La certificazione ha una durata di cinque anni secondo il seguente schema:

Anno	0	1	2	3	4	5
Fase	Certificazione	Sorveglianza	Sorveglianza	Sorveglianza	Sorveglianza	Rinnovo
Modalità di verifica	Verifica in sede	Esame Documentale	Esame Documentale	Esame Documentale	Esame Documentale	Verifica in sede

In fase di prima certificazione e di rinnovo, AFORCERT esegue la verifica ispettiva dell'impresa presso una unità locale dell'impresa, iscritta al Registro delle Imprese, rilevante ai fini dei contenuti del campo di applicazione della certificazione.

Nel caso d'impresе individuali la modalità di verifica in fase di certificazione è solo di tipo documentale (cf. infra cap. 5)

La data di rilascio del certificato coincide con l'anno 0. Il certificato viene emesso previo superamento di una verifica in sede/esame documentale.

Per i cinque anni successivi l'attività di sorveglianza è effettuata attraverso l'esame dei documenti da fornirsi a cura dell'impresa certificata.

Entro il termine del quinto anno, su richiesta dell'impresa certificata, si può procedere all'eventuale rinnovo della certificazione.

## 4.2 Programmazione della verifica

Il GVI incaricato valuta il tempo di verifica in base alla documentazione preventivamente raccolta da AFORCERT:

- a) L'attestato di iscrizione nel Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all'articolo 15 del D.P.R. n. 146/2018 (di seguito denominato Registro telematico nazionale);
- b) Il fatturato specifico (v. note 1 e 2 successive). L'impresa, in fase di certificazione iniziale, deve comunicare a AFORCERT un volume d'attività presunto, relativo all'attività che intenderà svolgere nel primo anno di attività;
- c) L'elenco delle persone fisiche certificate impiegate dall'impresa (v. nota 3 successiva), corredato dai relativi riferimenti al certificato e all'iscrizione al Registro telematico nazionale. L'elenco deve essere costituito da un numero sufficiente di persone fisiche certificate tale da coprire il volume d'attività conseguito o presunto (in fase di certificazione iniziale).
- d) Elenco della strumentazione in dotazione all'impresa in numero adeguato al volume d'affari presunto e/o relativo alle attività già svolte.

Nota 1: Per volume di attività conseguito o presunto si intende il fatturato specifico relativo alle attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria, e di pompe di calore fisse. Ogni € 200.000 di fatturato specifico ci si deve aspettare che l'impresa impieghi una persona certificata.

Nota 2: Nella determinazione del fatturato specifico non deve essere considerato quello generato dall'eventuale acquisto, vendita e utilizzo di apparecchiature e materiali.

Nota 3: La certificazione delle persone fisiche impiegate dovrà essere congruente con lo scopo della certificazione dell'impresa (almeno una persona fisica in possesso di certificato per la Categoria I ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067).

In ogni caso, nelle varie casistiche che si possono presentare, AFORCERT effettua una valutazione tale da soddisfare in modo completo ed esaustivo tutti i requisiti specificati nella normativa di riferimento, e in particolare che l'impresa sia in grado di dimostrare che le persone fisiche impegnate nelle attività per cui è richiesta la certificazione hanno a disposizione gli strumenti e le procedure necessari per svolgerle.

La durata minima dei tempi di verifica deve essere di almeno 2 ore effettive presso una unità locale dell'impresa, iscritta al Registro delle Imprese, rilevante ai fini dei contenuti del campo di applicazione della certificazione con una sola persona certificata.

La presenza di un volume d'affari relativo allo schema di certificazione che comporta la presenza di un numero maggiore di patentati e relativi documenti da visionare, prevede un tempo stimato aggiuntivo di verifica pari a un minimo del 10% del tempo totale in più per ogni patentato.

I tempi di trasferimento devono essere considerati come aggiuntivi.

Il GVI comunica con e-mail all'impresa candidata il piano di massima (CPD-MO-FGAS-06) dell'audit, con almeno 2 giorni di anticipo rispetto alla data concordata.

### 4.3 Verifica di certificazione

Nella verifica di certificazione, AFORCERT darà evidenza dei seguenti aspetti:

- a) riferimenti relativi all'iscrizione, come impresa, nel Registro telematico nazionale;
- b) l'elenco delle persone fisiche certificate impiegate dall'impresa (vedi Nota 1 e Nota 3 del punto "Programmazione della verifica"), corredato dai relativi riferimenti al certificato e all'iscrizione al Registro telematico nazionale. L'elenco deve essere costituito da un numero sufficiente di persone fisiche certificate tale da coprire il volume d'attività presunto.
- c) disponibilità di idonei strumenti/attrezzature per svolgere le attività oggetto della certificazione e, per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), la garanzia del mantenimento della catena metrologica. AFORCERT si è dotata di una lista di controllo (CPD-MO-FGAS-023) su cui effettua la verifica di congruità delle strumentazioni/attrezzature utilizzate dall'impresa in funzione della tipologia degli interventi che la stessa intende svolgere.

Di seguito un esempio non esaustivo della tipologia della strumentazione necessaria per l'attività oggetto di certificazione:

1. Cercafughe elettronico
2. Manometri (sia digitali che analogici)
3. Bilance elettroniche
4. Termometri con sonda a contatto
5. Pinza amperometrica
6. Pompa per vuoto
7. Bimbole di raccolta F-gas
8. Unità di recupero F-gas
9. Kit azoto
10. Sistemi di saldatura

Con riferimento alla Circolare Informativa Accredia DC n. 12/2020, gli strumenti che necessitano di conferma metrologica, e quindi di evidenza di verifica periodica, sono:

STRUMENTAZIONE	PERIODICITA' VERIFICA METROLOGICA
Cercafughe	<b>ANNUALE</b>
Bilancia	In funzione dell'utilizzo (MAX 36 mesi)
Gruppo manometrico (AP/BP) completo di connessioni flessibili di collegamento	<b>ANNUALE</b>
Pinza amperometrica e/o tester	In funzione dell'utilizzo (MAX 36 mesi)
Termometro digitale compreso di sonde a contatto	In funzione dell'utilizzo (MAX 36 mesi)

Le modalità operative utilizzate da AFORCERT per seguire la verifica metrologica sono riportate nel CPD-MO-FGAS-020.

Si precisa che il Responsabile della verifica metrologica (colui che firma il Rapporto di Prova) **non può essere coinvolto nell'attività d'audit per AFORCERT.**

- d) esistenza e adeguatezza delle procedure e/o istruzioni operative utilizzate per operare (es.: manuale della qualità o libretto uso e manutenzione del costruttore e/o definite dall'impresa). La definizione delle Procedure operative ufficializza e "standardizza" il modo di affrontare e pianificare l'operato aziendale garantendo la sistematicità del metodo dei controlli.

e) modalità di gestione dei reclami e ricorsi.

Durante l'audit in campo il GVI verificherà la conformità della documentazione presentata, la presenza della strumentazione dichiarata e ne proverà a campione (almeno 2 strumenti) l'effettivo funzionamento.

#### 4.4 Decisione sulla certificazione e Certificato

La decisione sulla certificazione è presa dal comitato di delibera di AFORCERT in base alle informazioni raccolte nel corso del processo di certificazione. Il comitato è composto esclusivamente da personale di AFORCERT interno e/o esterno qualificato con conoscenze ed esperienze del processo di certificazione relativo allo schema DPR 146/2018 e Reg. UE 2015/2067.

AFORCERT fornisce un certificato all'impresa che ha superato positivamente l'iter di certificazione e che è iscritta al Registro telematico nazionale. L'intero iter di certificazione deve essere completato entro i termini previsti all'articolo 8, comma 3, lettera c) e all'articolo 21, comma 7 del D.P.R. n. 146/2018. Superato tale termine, l'impresa dovrà ripetere l'intera procedura di certificazione come previsto all'articolo 8, comma 3 del D.P.R. n. 146/2018.

Il certificato rilasciato ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 contiene almeno i seguenti dati:

- nome di AFORCERT come organismo di certificazione;
- ragione sociale dell'impresa e ubicazione della sede legale dell'impresa;
- numero di certificato;
- la dicitura del tipo di azienda : "impresa" o "impresa individuale"
- il seguente scopo: "installazione, riparazione, manutenzione o assistenza, smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e pompe di calore fisse con dimensione massima del carico senza limiti in kg";
- le norme di certificazione applicabili (es.: D.P.R. n. 146/2018, oppure D.P.R. n. 146/2018, Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067) e la seguente dicitura: Schema di accreditamento approvato dal Ministero dell'Ambiente con decreto n. 9 del 29/01/2019, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 146/2018;
- data di rilascio, emissione corrente, data di scadenza e firma del rappresentante legale, o suo specifico delegato.

Le attività comprese nello scopo del certificato devono essere verificate nel ciclo di certificazione.

AFORCERT rilascia al cliente il certificato in formato digitale protetto (PDF/A). Il certificato potrà essere solo stampato, ma non modificato; tale accortezza viene applicata allo scopo di ridurre i rischi di contraffazione. Il certificato verrà inviato all'impresa tramite posta certificata, accompagnato da una lettera di concessione (CPD-MO-FGAS-014) in cui si evidenzia:

- la risultanza positiva della verifica svolta,
- il rilascio del certificato in formato digitale con relativo numero,
- il rimando alle procedure da seguire per mantenere in vigore lo stesso,
- indirizzo mail per eventuali richieste di informazioni
- il Regolamento di uso di certificati e marchi di certificazione (CER-RG-02)

Il certificato in formato cartaceo potrà essere emesso a disposizione, previa richiesta scritta e pagamento di eventuali spese di segreteria.

#### 4.5 Registrazione delle imprese certificate

Entro 10 giorni lavorativi dalla data di delibera/riesame della documentazione relativa al rilascio, sorveglianza (verifica con esito positivo), rinnovo, sospensione, trasferimento o revoca del certificato, L'accesso verrà effettuato dal legale rappresentante di AFORCERT o da un soggetto delegato che provvederà a comunicare:

- il rilascio del certificato, con gli estremi identificativi indicati al capitolo 4.3

- Esito delle verifiche di sorveglianza,
- Informazioni relative alla sospensione, revoca, rinnovo dei certificati
- Il pagamento dei diritti di segreteria previsti

AFORCERT conserva le registrazioni relative al processo di certificazione per la durata di almeno due cicli di certificazione (10 anni).

## 4.6 Sorveglianza

Nell'arco dei cinque anni di validità della certificazione, le verifiche di sorveglianza dovranno essere effettuate a livello documentale con cadenza annuale.

AFORCERT, almeno 60 giorni prima della scadenza annuale della sorveglianza (per esempio, per un certificato emesso il giorno 01.10.2019, la scadenza annuale del certificato si intende il 30.09.2020), trasmette un sollecito all'impresa certificata, tramite posta certificata, per richiedere l'invio della seguente documentazione:

1. la dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, relativa al fatturato specifico (come definito in Nota 1 e 2 del punto "Programmazione della verifica") dall'anno intercorso dalla precedente sorveglianza relativo alle attività coperte da certificazione;
2. un documento "emesso" dalla Banca Dati di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018 nel quale sia dimostrato che l'impresa certificata abbia svolto interventi dalla precedente sorveglianza. Nel caso in cui l'impresa certificata non abbia effettuato interventi dalla precedente sorveglianza, AFORCERT manterrà comunque il certificato. Nella successiva sorveglianza, l'impresa certificata dovrà fornire evidenza a AFORCERT di avere effettuato almeno un intervento inerente il campo di applicazione del certificato;
3. l'elenco delle persone fisiche certificate impiegate dall'impresa (vedi Nota 1 e Nota 3 del cap. 4.1), corredato dall'evidenza della sussistenza del certificato;
4. la conferma della disponibilità di idonei strumenti/attrezzature necessari per svolgere le attività oggetto della certificazione e, per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), la garanzia del mantenimento della catena metrologica. AFORCERT eseguirà un controllo di congruità delle strumentazioni/attrezzature utilizzate dall'impresa in funzione della tipologia degli interventi che la stessa ha svolto, avvalendosi di liste di riscontro definite per tipologia di intervento (CPD-MO-FGAS-023);
5. i riferimenti, eventualmente aggiornati, delle procedure e/o istruzioni operative utilizzate per operare (es.: manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore e/o definite dall'impresa);
6. una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), nella quale l'impresa certificata dichiara di non avere subito reclami e/o ricorsi da parte di clienti sulla corretta esecuzione dell'incarico svolto inerenti il campo di applicazione del certificato (CPD-MO-FGAS-013). Nel caso siano presenti reclami e/o ricorsi, l'impresa dovrà comunicare le modalità di gestione degli stessi fornendo copia delle relative registrazioni.

Almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della sorveglianza, AFORCERT deve ricevere (all'indirizzo mail [info@aforcert.it](mailto:info@aforcert.it)), dalla impresa certificata la documentazione prevista ai punti precedenti, da 1. a 6.

In assenza parziale o totale della documentazione prevista ai punti da 1. a 6., AFORCERT sospenderà la certificazione entro 10 giorni successivi alla data di scadenza annuale della sorveglianza.

Una volta ricevuta la comunicazione della sospensione, l'azienda certificata deve produrre la documentazione che attesti la risoluzione della causa della sospensione entro il limite di 180 giorni successivi alla scadenza annuale. AFORCERT comunicherà la decisione per la risoluzione della sospensione entro 10 giorni lavorativi della ricezione della documentazione risolutiva.

In caso di esito positivo dell'accertamento per ridare pieno corso di validità alla certificazione è necessario che l'azienda versi la quota di riattivazione prevista da contratto, dopodiché AFORCERT rimuoverà entro 5 giorni lavorativi la sospensione e ne darà notifica all'impresa tramite posta certificata.

Se entro 180 giorni successivi alla scadenza annuale per il mantenimento del certificato, l'impresa non trasmette la documentazione prevista ai punti da 1. a 6., AFORCERT provvederà alla revoca del certificato. L'impresa, prima di eseguire un nuovo intervento, dovrà effettuare un nuovo iter di certificazione (ripetizione della verifica di certificazione).

#### **4.7 Rinnovo della certificazione**

Come indicato nello schema riportato al capitolo 4.1, il certificato rilasciato ha una validità di 5 anni.

AFORCERT, almeno 90 giorni prima della scadenza della verifica invia tramite PEC una comunicazione per informare sulla prossima scadenza dello stesso.

In caso di decisione da parte dell'impresa di rinnovare i rapporti con AFORCERT, ne fa comunicazione scritta e ne fa richiesta di invio dei nuovi contratti almeno 60 giorni prima della scadenza del certificato.

Il rinnovo della certificazione si effettua con la verifica ispettiva presso una unità locale dell'impresa, con la stessa modalità descritta per la prima certificazione.

AFORCERT in occasione della verifica di rinnovo, esamina e valuta, anche campionando la documentazione relativa agli interventi svolti, almeno i seguenti elementi:

- fatturato specifico (come definito nelle note del cap. 4.1) dall'anno intercorso dalla precedente sorveglianza relativo alle attività coperte da certificazione;
- un documento "emesso" dalla Banca Dati di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018 nel quale sia dimostrato che l'impresa certificata abbia svolto interventi dalla precedente sorveglianza;
- l'elenco delle persone fisiche certificate impiegate dall'impresa (vedi Nota 3 del cap.4.1), corredato dai relativi riferimenti al certificato e all'iscrizione al Registro telematico nazionale. L'elenco deve essere costituito da un numero sufficiente di persone fisiche certificate tale da coprire il volume d'attività conseguito nell'anno precedente (come sopra indicato);
- la conferma della continua disponibilità di idonei strumenti/attrezzature necessari per svolgere le attività oggetto della certificazione e, per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), la garanzia del mantenimento della catena metrologica. AFORCERT effettuerà un controllo di congruità delle strumentazioni/attrezzature utilizzate dall'impresa in funzione della tipologia degli interventi che la stessa ha svolto, avvalendosi se opportuno di liste di riscontro definite per tipologia di intervento;
- le procedure e/o istruzioni operative, eventualmente aggiornate, utilizzate per operare (es.: manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore e/o definite dall'impresa);
- una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), nella quale l'impresa certificata dichiara di non avere subito reclami e/o ricorsi da parte di clienti sulla corretta esecuzione dell'incarico svolto inerenti il campo di applicazione del certificato. Nel caso siano presenti reclami e/o ricorsi, l'impresa dovrà comunicare le modalità di gestione degli stessi allegando le relative registrazioni.

In caso di esito positivo degli accertamenti, AFORCERT rinnova il certificato dell'impresa, come da procedura descritta la capitolo 4.3.

#### **4.8 Trasferimento dei certificati**

Il trasferimento di un certificato rilasciato ad un'impresa, può essere perfezionato a condizione che il certificato sia in stato di validità ossia che siano state svolte con esito positivo le verifiche di sorveglianza annuali. Non è possibile effettuare trasferimenti nel caso di certificati sospesi o revocati.

#### 4.8.1 Trasferimento ad AFORCERT da un altro CAB

Ai fini del trasferimento, AFORCERT per rilasciare il nuovo certificato deve essere in possesso della seguente documentazione

- a. stato di validità del certificato constatato attraverso il Registro telematico nazionale;
- b. dichiarazione del CAB cedente circa la chiusura di eventuali pendenze (economiche e tecniche) nei confronti dell'impresa, compresa la gestione di eventuali reclami e/o ricorsi;
- c. una dichiarazione resa dall'impresa, in conformità agli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale attesta di non avere in essere reclami e/o contenziosi legali relativi alle attività oggetto della certificazione.

Alla sottoscrizione formale della richiesta di trasferimento, la segreteria di AFORCERT invierà al CAB cedente la comunicazione dell'avvenuta presa in carico del certificato.

Il CAB cedente, entro 30 giorni dalla data della richiesta di trasferimento, deve rendere disponibile la documentazione di cui al punto b. all'impresa richiedente.

In caso di esito positivo della verifica di completezza e congruità della documentazione di cui sopra, AFORCERT emetterà un certificato, secondo quanto previsto al capitolo 4.4, riportando la data di "emissione corrente" con invariate la data di rilascio e di scadenza dandone comunicazione al CAB cedente. Entro 10 giorni lavorativi dalla data di tale comunicazione, il CAB cedente revocherà il certificato.

Il certificato emesso da AFORCERT non verrà considerato come un nuovo certificato, ma un prosieguo della certificazione in essere.

#### 4.8.2 Trasferimento da AFORCERT ad un altro CAB

L'impresa certificata AFORCERT può fare richiesta di trasferimento ad un altro CAB presentando domanda scritta con posta certificata.

La segreteria tecnica di AFORCERT alla ricezione della richiesta, entro 5 giorni lavorativi comunica all'interessato via e-mail la presa in carico della pratica per la verifica documentale di assenza di pendenze economiche e tecniche. **Contestualmente la segreteria tecnica di AFORCERT invia richiesta formale al CAB subentrante di presa in carico del cliente.**

L'impresa certificata è tenuta a corrispondere ad AFORCERT le quote tariffarie di mantenimento per tutto l'anno solare in corso al momento della rinuncia della certificazione e le spese di segreteria per la verifica supplementare.

Se il certificato risulta in corso di validità, il cliente dichiara di non aver in corso reclami e/o ricorsi e chiude le pendenze economiche fino alla risoluzione del contratto, AFORCERT rilascia al cliente, entro 30 giorni dalla richiesta, la dichiarazione che non ci sono pendenze economiche e tecniche.

Il CAB subentrante, una volta concluso l'iter di trasferimento, comunicherà l'avvenuta emissione del nuovo certificato. AFORCERT procederà quindi entro 10 giorni lavorativi alla revoca del certificato.

## 5 REQUISITI SPECIFICI DELLA "IMPRESA INDIVIDUALE"

Fermo restando i requisiti di cui ai titoli precedenti "Norma di certificazione", "Attività oggetto di certificazione", "Rapporti contrattuali", "Registrazioni", AFORCERT può rilasciare certificazioni alle "Imprese individuali" secondo i requisiti sotto riportati.

L'azienda interessata che desidera presentare domanda come "**impresa individuale**" nella richiesta di certificazione, oltre ai documenti sopra elencati nel cap. 3.1, dovrà allegare:

- La visura camerale (non anteriore ai 6 mesi) riporta l'iscrizione come "impresa individuale"
- il titolare coincide con l'unica persona certificata per le attività per le quali si richiede la certificazione

- L'Impresa ha un fatturato annuo inferiore a € 200.000, riferito unicamente alle attività oggetto di certificazione

## 5.1 Durata della certificazione e modalità di verifica

La certificazione ha una durata di cinque anni secondo il seguente schema:

Anno	0	1	2	3	4	5
Fase	Certificazione	Sorveglianza	Sorveglianza	Sorveglianza	Sorveglianza	Rinnovo
Modalità di verifica	Esame Documentale					

## 5.2 Esame documentale

La certificazione come "Impresa individuale" può essere rilasciata, mantenuta e rinnovata, secondo un iter agevolato che prevede l'esame della sola documentazione.

- il titolare, nel compilare l'allegato alla richiesta di certificazione (CPD-MO-FGAS-01):
  - sia iscritto come persona al Registro telematico nazionale di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 146/2018;
  - sia in possesso del certificato ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 146/2018 per le attività nelle quali l'"Impresa individuale" intende operare (il titolare deve essere in possesso di un certificato per la categoria I del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e/o di un certificato per il Regolamento (CE) n. 303/2008);
  - dichiarare di essere l'unica persona certificata che l'impresa impiega per lo svolgimento delle attività oggetto di certificazione;
  - disponga di idonei strumenti/attrezzature necessari per svolgere le attività per cui è stata rilasciata la certificazione come persona; per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), deve dimostrare di garantire il mantenimento della catena metrologica;
  - dimostri di avere a disposizione procedure e/o istruzioni operative aggiornate utilizzate per operare (es.: manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore, ecc...);
  - dimostri di saper gestire gli eventuali reclami e ricorsi;

Il titolare della "Impresa individuale" deve fornire a AFORCERT la documentazione di cui sopra richiamandola in una "autodichiarazione" (CPD-MO-FGAS-010) redatta in conformità agli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e comunque soggetta a verifica da parte di AFORCERT (nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa in tema di privacy).

## 5.3 Decisione relativa alla certificazione

La decisione sulla certificazione deve essere presa unicamente da AFORCERT in base alle informazioni raccolte nell'esame documentale di certificazione. L'intero iter di certificazione deve essere completato entro i termini previsti all'articolo 8, comma 3, lettera c) e all'articolo 21, comma 7 del D.P.R. n. 146/2018.

AFORCERT deve fornire un certificato come "Impresa individuale" al titolare che ha dimostrato di possedere i requisiti di cui al punto 5.2 "Esame documentale".

Il certificato rilasciato ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 deve contenere almeno i seguenti dati:

- nome di AFORCERT come organismo di certificazione;
- ragione sociale dell'impresa individuale e ubicazione della sede legale dell'impresa;

- numero di certificato;
- la dicitura "Impresa individuale";
- il seguente scopo: "installazione, riparazione, manutenzione o assistenza, smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e pompe di calore fisse con dimensione massima del carico senza limiti in kg";
- le norme di certificazione applicabili (es. D.P.R. n. 146/2018 + Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067) e la seguente dicitura: Schema di accreditamento approvato dal Ministero dell'Ambiente con decreto n. 9 del 29/01/2019, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 146/2018;
- data di rilascio, emissione corrente, data di scadenza e firma del rappresentante legale, o suo specifico delegato.

Le attività comprese nello scopo del certificato devono essere verificate nel ciclo di certificazione.

#### **5.4 Sorveglianza e Rinnovo**

Nell'arco dei cinque anni di validità della certificazione, le verifiche di sorveglianza e rinnovo dovranno essere effettuate a livello documentale con cadenza annuale.

AFORCERT, almeno 60 giorni prima della scadenza annuale della sorveglianza (ad esempio, per un certificato emesso il 01.10.2019, la scadenza annuale del certificato si intende il 30.09.2020), trasmette un sollecito alla impresa individuale certificata per richiedere l'invio della documentazione prevista al punto "Esame documentale". Viene impiegato lo stesso iter descritto nel cap. 4.6.

Almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della sorveglianza, AFORCERT deve ricevere dalla impresa individuale certificata la documentazione di cui sopra.

In assenza parziale o totale della documentazione, AFORCERT sospenderà la certificazione entro 10 giorni successivi alla data di scadenza annuale della sorveglianza.

Se entro 180 giorni successivi alla scadenza annuale per il mantenimento del certificato, l'impresa individuale non trasmette la documentazione, AFORCERT provvederà alla revoca del certificato.

L'impresa individuale, prima di eseguire un nuovo intervento, dovrà effettuare un nuovo iter di certificazione (ripetizione della verifica di certificazione).

In caso di esito positivo degli accertamenti, AFORCERT comunica all'impresa individuale la sussistenza della certificazione.

### **6 VARIAZIONE DEL CERTIFICATO DA "IMPRESA INDIVIDUALE" A "IMPRESA"**

L'"Impresa individuale" certificata da AFORCERT, che ricade nei requisiti di "Impresa", almeno 60 giorni prima della scadenza per il mantenimento/rinnovo del certificato, può chiedere la modifica del certificato dichiarando di ricadere nei requisiti di "Impresa".

AFORCERT, a seguito dell'accettazione da parte del cliente dell'accordo contrattuale aggiornato, prima di procedere con la programmazione della verifica ispettiva dell'impresa presso un'unità locale della stessa, iscritta al Registro delle Imprese, rilevante ai fini dei contenuti del campo di applicazione della certificazione, deve raccogliere le seguenti informazioni:

- il fatturato specifico conseguito (anno precedente) e/o presunto (anno in corso) relativo alla/e attività coperta/e da certificazione (come definito alla Nota 1 e alla Nota 2 cap. 4.1);
- un documento "emesso" dalla Banca Dati di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018 nel quale sia dimostrato che l'impresa certificata abbia svolto interventi dalla precedente sorveglianza. Nel caso in cui l'impresa individuale certificata non abbia effettuato interventi dalla precedente sorveglianza, inerenti il campo di applicazione del certificato, AFORCERT manterrà comunque il certificato. Nella

successiva sorveglianza, l'impresa individuale certificata dovrà fornire evidenza ad AFORCERT di avere effettuato almeno un intervento inerente il campo di applicazione del certificato.

- l'elenco delle persone fisiche certificate impiegate dall'impresa (Vedi Nota 3 cap. 4.1), corredato dai relativi riferimenti al certificato e all'iscrizione al Registro telematico nazionale. L'elenco deve essere costituito da un numero sufficiente di persone fisiche certificate tale da coprire il volume d'attività conseguito (anno precedente) o presunto (anno in corso) (come definito alla Nota 1 e alla Nota 2 cap. 4.1).
- disponibilità di idonei strumenti/attrezzature per svolgere le attività oggetto della certificazione e, per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), la garanzia del mantenimento della catena metrologica. AFORCERT effettuerà un controllo di congruità delle strumentazioni/attrezzature utilizzate dall'impresa in funzione della tipologia degli interventi che intende svolgere, avvalendosi se opportuno di liste di riscontro definite per tipologia di intervento;
- procedure e/o istruzioni operative, eventualmente aggiornate, utilizzate per operare (es.: manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore e/o definite dall'impresa);
- una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), nella quale l'impresa certificata dichiara di non avere subito reclami e/o ricorsi da parte di clienti sulla corretta esecuzione dell'incarico svolto inerenti il campo di applicazione del certificato. Nel caso siano presenti reclami e/o ricorsi, l'impresa dovrà comunicare le modalità di gestione degli stessi.

In relazione alle varie casistiche che si possono presentare, AFORCERT effettua una valutazione tale da soddisfare in modo completo ed esaustivo tutti i requisiti specificati nella normativa di riferimento.

La durata minima dei tempi di verifica deve essere di almeno 2 ore effettive presso una unità locale dell'impresa, iscritta al Registro delle Imprese, rilevante ai fini dei contenuti del campo di applicazione della certificazione con una sola persona certificata.

La presenza di un volume d'affari relativo allo schema di certificazione che comporta la presenza di un numero maggiore di patentati e relativi documenti da visionare, prevede un tempo stimato aggiuntivo di verifica pari a un minimo del 10% del tempo totale in più per ogni patentato.

I tempi di trasferimento devono essere considerati come aggiuntivi.

A seguito di esito positivo della verifica, AFORCERT emette un certificato secondo quanto previsto al punto "Certificato" della sezione "Impresa" del presente documento riportando la data di "emissione corrente" con invariate la data di rilascio e di scadenza.

Il certificato emesso non deve essere considerato come un nuovo certificato.

Le attività comprese nello scopo del certificato devono essere verificate nel ciclo di certificazione.

La suddetta verifica tiene conto del certificato posseduto dalle persone fisiche impiegate dall'impresa. In particolare, per le attività di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 l'impresa dovrà impiegare almeno una persona in possesso di certificato della Categoria I.

## **7 VARIAZIONE DEL CERTIFICATO DA "IMPRESA" A "IMPRESA INDIVIDUALE"**

L' "Impresa" certificata da AFORCERT, che ricade nei requisiti di "Impresa individuale", almeno 60 giorni prima della scadenza per il mantenimento/rinnovo del certificato, può chiedere la modifica del certificato dichiarando di ricadere nei requisiti di "Impresa individuale".

Il titolare dell'Impresa certificata deve fornire a AFORCERT la documentazione prevista al capitolo 5.2 "Esame documentale".

AFORCERT, a seguito dell'accettazione da parte del cliente dell'accordo contrattuale aggiornato, in occasione della verifica di sorveglianza/rinnovo, verificherà la sussistenza di tale dichiarazione valutando anche le evidenze allegate.

A seguito di esito positivo della verifica della completezza e della congruità della documentazione, AFORCERT emette il certificato, secondo quanto previsto al punto 5.3 "Decisione relativa alla certificazione Certificato", riportando la data di "emissione corrente" con invariata la data di rilascio e di scadenza.

Il certificato emesso non deve essere considerato come un nuovo certificato. Le attività comprese nello scopo del certificato devono essere verificate nel ciclo di certificazione. La suddetta verifica tiene conto del certificato posseduto dal titolare dell'impresa individuale. In particolare, per le attività di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 il titolare dovrà essere in possesso di certificato della Categoria I.